Circolari Speciali

DECRETO FISCALE





È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24.10.2016, n. 249 il <u>D.L. 22.10.2016, n. 193</u>, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", in vigore dal 24.10.2016.

In merito alla riapertura dei termini di adesione alla voluntary disclosure, l'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa 25.10.2016, ha chiarito che, in attesa del provvedimento contenente le modalità di presentazione delle domande, è possibile inviare già dal 25.10.2016 l'istanza di accesso alla nuova procedura di collaborazione volontaria, utilizzando il "vecchio" modello di istanza approvato con <u>Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 13193 del 30.01.2015</u> e trasmetterlo esclusivamente per via telematica, con le modalità previste al punto 4 del provvedimento. Inoltre è possibile inviare via Pec, con le modalità indicate ai sensi del punto 7 del citato provvedimento, una prima relazione di accompagnamento con l'indicazione dei dati e delle informazioni non previste in tale modello come, ad esempio, quelli relativi alle annualità 2014 e 2015

Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

IMPOSTE E TASSE

Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (Spesometro trimestrale)

Art. 4, cc. 1, 3, 4

- In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, nonché di quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni.
- La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.
- I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, comprendono almeno:
 - a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
 - b) la data ed il numero della fattura;
 - c) la base imponibile;
 - d) l'aliquota applicata;
 - e) l'imposta;
 - f) la tipologia dell'operazione.
- Per tali operazioni gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche, nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio, e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione sono stabiliti con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di € 25, con un massimo di € 25.000. Non si applica il cumulo giuridico (art. 12 D. Lgs. 472/1997).
- Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2017.





Comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche

Art. 4, cc. 2, 3, 4

- I soggetti passivi trasmettono, negli stessi termini (trimestrali) e con le medesime modalità previste per la comunicazione delle fatture, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva. L'invio telematico deve, quindi, essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione.
- La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
- Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, a condizione che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
- In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
- L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli **esiti derivanti dall'esame dei dati trasmessi**, la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni, nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima.
- Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il
 contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
 Entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non
 considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del
 ravvedimento operoso. L'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione
 annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta.
- L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione da € 5.000 a € 50.000.
- Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1.01.2017.

Credito di imposta per adeguamento tecnologico

Art. 4, c. 2

- Ai soggetti in **attività nel 2017**, in riferimento agli obblighi della comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta **pari a € 100**.
- Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000.
- Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1.01.2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
- Ai soggetti che inviano i dati delle fatture secondo le modalità previste, nonché, sussistendone i presupposti, hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, è attribuito, unitamente al credito citato, un ulteriore credito d'imposta di € 50,00. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, è indicato in dichiarazione utilizzato secondo le modalità stabilite per il credito di imposta di € 100, cui si aggiunge.

Soppressione di adempimenti

Art. 4, cc. 4, 5

- Dal 1.01.2017:
 - a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, è soppressa;
 - b) limitatamente agli **acquisti intracomunitari di beni** e alle **prestazioni di servizi ricevute** da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni Intrastat sono soppresse;
 - c) la **dichiarazione Iva annuale** deve essere presentata per l'Iva dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, mentre per l'Iva dovuta a decorrere **dal 2017, tra il 1.02 e il 30.04**;
 - d) è abrogata la comunicazione delle operazioni lva con soggetti residenti in Paesi black list con riferimento alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2017 e successivi.



Obbligo di comunicazione dei corrispettivi per distributori automatici

Art. 4, c. 6, lett. a)

- A decorrere dal 1.04.2017 (anziché dal 1.01.2017), la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1.04.2017, di entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

Trasmissione telematica dei corrispettivi per imprese della grande distribuzione

Art. 4, c. 6, lett. b)

• Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, dell'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, già esercitata entro il 31.12.2016, resta valida fino al 31.12.2017.

Depositi Iva Art. 4, cc. 7, 8

- A seguito delle modifiche all'art. 50-bis, c. 4, lett. c) e d) D.L. 331/1993 può essere **introdotta** nel deposito lva **qualsiasi tipologia di merce** (nazionale e comunitaria), a prescindere dagli operatori che intervengono nella transazione. Tutte le cessioni di beni sono effettuate senza il pagamento dell'imposta se gli stessi sono introdotti in un deposito lva.
- L'estrazione dei beni da un deposito Iva ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti Iva e comporta il pagamento dell'imposta.
- L'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito mediante modello F24, esclusa la compensazione, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di estrazione.
- Il soggetto che procede all'estrazione annota nel registro degli acquisti un'autofattura (ex art. 17, c. 2 Dpr 633/1972) e i dati della ricevuta del versamento suddetto.
- È effettuata senza pagamento dell'imposta l'estrazione da parte degli **esportatori abituali** che si avvalgono della facoltà di acquistare in esenzione; in tal caso, la **dichiarazione d'intento deve essere trasmessa telematicamente** all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
- Per il mancato versamento dell'imposta dovuta si applica la sanzione del 30% (art. 13 D. Lgs. 471/1997), al cui pagamento è tenuto solidalmente anche il gestore del deposito; tuttavia, nel caso in cui l'estrazione sia stata effettuata senza pagamento dell'imposta da un soggetto che abbia presentato la dichiarazione d'intento in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, si applica la sanzione dal 100% al 200% (art. 7, c. 4 D. Lgs. 471/1997) e al pagamento dell'imposta e di tale sanzione è tenuto esclusivamente il soggetto che procede all'estrazione.
- Per i beni introdotti in un deposito Iva, in forza di un acquisto intracomunitario, il soggetto che procede
 all'estrazione assolve l'imposta con i consueti adempimenti, ossia mediante integrazione della relativa
 fattura, con l'indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, e annotazione della variazione in
 aumento nel registro delle fatture emesse entro 15 giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa
 data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro degli acquisti entro il mese successivo a
 quello dell'estrazione.
- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.
- Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il
 soggetto che procede all'estrazione dei beni introdotti in un deposito Iva comunica al gestore del
 deposito i dati relativi alla liquidazione dell'imposta; ai fini dello svincolo della garanzia, il gestore del
 deposito Iva comunica all'Ufficio doganale di importazione i dati relativi all'estrazione dal deposito Iva.
- Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1.04.2017.





Dichiarazione integrativa per imposte sui redditi, Irap e mod. 770

Art. 5, c. 1, lett. a)

- Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione del ravvedimento operoso, le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore reddito o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione (integrativa) da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini di decadenza dell'accertamento (art. 43 Dpr 600/1973). Conseguentemente, il termine è unico per la correzione di errori/ommissioni sia a favore sia a sfavore del contribuente.
- L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative può essere **utilizzato in compensazione**. Nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito risultante dalle dichiarazioni integrative **può essere utilizzato in compensazione** per eseguire il versamento di debiti **maturati a partire dal periodo d'imposta successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, nonché l'ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.

Dichiarazione integrativa ai fini Iva

Art. 5, c. 1, lett. b2)

- Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione del ravvedimento operoso, le dichiarazioni lva possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione, da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini di decadenza dell'accertamento (art. 57 Dpr 633/1972). Per quanto precede, il termine è unico per la correzione di errori/ommissioni sia a favore sia a sfavore del contribuente.
- L'eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile, risultante dalle dichiarazioni integrative presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, può essere:
 - portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale;
 - utilizzato in compensazione:
 - **chiesto a rimborso**, purchè ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i relativi requisiti (art. 30 Dpr 633/1972).

Slittamento dei termini di accertamento in caso di integrativa

Art. 5, c. 2, lett. b)

• La presentazione di tutte le dichiarazione integrative (a favore o a sfavore) determina il differimento dei termini di decadenza dell'accertamento e di notifica della cartella di pagamento a partire dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa stessa, ma per i soli elementi oggetto dell'integrazione.

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli

RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO

Soppressione di Equitalia

Art.

- A decorrere **dal 1.07.2017** le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal Registro delle Imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.
- Dalla medesima data, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, riattribuito all'Agenzia delle Entrate, è svolto dall'«Agenzia delle Entrate-Riscossione», ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia. L'Agenzia delle Entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità.
- L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del Dpr 602/1973.
- L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private.
- Per l'anno 2017 sono validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia S.p.A.
- L'Ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio; può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace, salvo che, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, sentito l'ente, assuma direttamente la trattazione della causa.
- A decorrere dalla medesima data il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a
 tempo indeterminato, in servizio alla data del 24.10.2016, senza soluzione di continuità e con la garanzia
 della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, è trasferito al nuovo ente
 pubblico economico, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze.
 A tale personale si applica l'art. 2112, cc. 1 e 3 del Codice Civile.
- Fino alla data del 30.06.2017 l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente.

Misure per la riscossione delle amministrazioni locali

Art. 2

- L'attuale sistema di riscossione locale è prorogato dal 31.12.2016 al 31.05.2017.
- Con deliberazione adottata **entro il 1.06.2017** gli enti locali possono continuare ad avvalersi, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, del soggetto preposto alla riscossione nazionale.
- Entro il 30.09 di ogni anno gli enti locali possono deliberare l'affidamento dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.

Potenziamento della riscossione

Art. 3

- A decorrere dal 1.01.2017 l'Agenzia delle Entrate può utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale.
- L'Agenzia delle Entrate può acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Inps.
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati previsti dal potenziamento della riscossione per i propri compiti di istituto.



Accesso alla definizione agevolata dei ruoli

Art. 6, cc. 1, 2

- Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di 4 rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del 4,5% (art. 21, c. 1 Dpr 602/1973):
 - a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
 - b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di **aggio** e di rimborso delle **spese per le procedure esecutive**, nonché di rimborso delle **spese di notifica** della cartella di pagamento.
- Ai fini della definizione, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 22.01.2017 (che slitta al 23.01.2017, il 22 essendo domenica), apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito Internet nel termine massimo di 15 giorni dalla medesima data del 24.10.2016 (entro il 7.11.2016). In tale dichiarazione il debitore indica, altresì, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 4, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Pagamento delle somme per definizione agevolata dei ruoli

Art. 6, cc. 3, 4, 6, 7

- Entro 180 giorni dal 24.10.2016 (ossia il 24.04.2017) l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. In ogni caso:
 - le prime 2 rate sono ciascuna pari a 1/3 e la 3ª e la 4ª ciascuna pari a 1/6 delle somme dovute;
 - la scadenza della 3ª rata **non può superare il 15.12.2017** e la scadenza della 4ª rata non può superare il **15.03.2018**.
- Nell'ipotesi di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.
- Ai pagamenti dilazionati non si applicano le disposizioni dell'art. 19 Dpr 602/1973, previste per la fattispecie di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.
- Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
 - a) mediante **domiciliazione sul conto corrente** eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa:
 - b) mediante **bollettini precompilati**, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento mediante domiciliazione sul conto corrente;
 - c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Effetti della definizione agevolata dei ruoli

Art. 6, cc. 5, 12, 13

- A seguito della presentazione della dichiarazione di definizione agevolata sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione. L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione; inoltre, non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
- A seguito del pagamento delle somme dovute l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31.12.2018, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
- Alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili (artt. 111 e 111-bis R.D. 267/1942).





Definizione agevolata concessa ai debitori che hanno già pagato parzialmente

Art. 6, cc. 8, 9

- La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati nella domanda, purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1.10. al 31.12.2016. In tal caso:
 - a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati **a titolo di capitale e interessi** inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
 - b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora, di sanzioni e somme aggiuntive;
 - c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.
- Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi.

Somme escluse dalla definizione agevolata dei ruoli

Art. 6, cc. 10, 11

- Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
 - a) le risorse proprie tradizionali e **l'Iva riscossa all'importazione**;
 - b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato:
 - c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
 - d) le **multe**, le **ammende** e le **sanzioni** pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - e) le sanzioni amministrative per **violazioni al Codice della strada**, per le quali le disposizioni si applicano limitatamente agli interessi (compresa la maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27, c. 6 L. 689/1981).

Riapertura della collaborazione volontaria (voluntary disclosure)

Art. 7, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f)

- Dalla data del 24.10.2016 e fino al 31.07.2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, a condizione che il soggetto che presenta l'istanza:
 - non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona;
 - non abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, o dell'inizio di qualunque attività di accertamento o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della procedura di collaborazione (art. 5-quater, c. 2 D.L. 167/1990).
- L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni possono essere presentati entro il 30.09.2017.
- Alle istanze, presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, si applicano gli artt. da 5-quater a 5-septies D.L. 167/1990, l'art. 1, cc. da 2 a 5 L. 186/2014 e l'art. 2, c. 2, lett. b) e b-bis) D.L. 153/2015, in quanto compatibili con le specifiche previsioni e modifiche.
- Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30.09.2016.
- I termini di accertamento ai fini delle imposte dirette e ai fini Iva scadenti a decorrere dal 1.01.2015 sono fissati al:
 - 31.12.2018, per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa;
 - **30.06.2017**, per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'art. 5-quater, c. 5 D.L. 167/1990 (non si applica l'ultimo periodo del c. 5 del predetto art. 5-quater).
- Per le sole attività oggetto della nuova collaborazione volontaria, gli interessati sono esonerati:
 - dalla presentazione del Quadro RW del modello Unico per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza;
 - dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione delle attività suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali è versata l'Irpef con l'aliquota massima oltre all'addizionale regionale e comunale. Ciò a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso si deve provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30.09.2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite per il ravvedimento operoso, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza.
- Limitatamente alle attività oggetto della nuova collaborazione volontaria, le condotte previste dall'art. 648-ter.1 C.P. **non sono punibili** se commesse in relazione ai delitti previsti dall'art. 5-quinquies, c. 1, lett. a) D.L. 167/1990, fino alla data del versamento della prima o unica rata (impiego in attività di denaro o beni di provenienza illecita).
- Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento, in unica soluzione, di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30.09.2017, senza avvalersi della compensazione; il versamento può essere ripartito in 3 rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30.09.2017. In tal caso, le sanzioni sono le medesime della precedente disclosure, e dunque pari al 75% del minimo edittale per le violazioni relative a imposte sui redditi, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute, Ivie e Ivafe, e alla metà del minimo edittale per le violazioni degli obblighi di monitoraggio delle consistenze estere (1,5% per attività detenute in Paesi white list o che hanno firmato un Tiae entro il 24.10.2016 o 3% negli altri casi).
- Se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine previsto o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della stessa, può notificare un invito al contradditorio fino al 31.12.2018, applicando le disposizioni di cui all'art. 5, cc. da 1-bis a 1-quinquies D. Lgs. 218/1997. L'autore della violazione può versare le somme dovute:
 - in base all'invito entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalità indicate per l'adesione ai contenuti dell'invito; ovvero
 - in base all'accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell'atto;
 - oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione nel quadro RW entro il termine per la proposizione del ricorso, senza avvalersi della compensazione. In tal caso le sanzioni sono pari rispettivamente all'85% per le violazioni da RW e al 60% per l'omessa indicazione di redditi (innalzato all'85% in caso di Paesi black list).
- Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.
- La procedura può essere utilizzata anche dai contribuenti diversi:
 - da quelli indicati all'art. 4, c. 1, D.L. 167/1990 (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici);
 - dai soggetti che hanno adempiuto correttamente agli obblighi del c.d. "monitoraggio fiscale" (compilazione quadro RW).





Sanzioni ed errori nell'autoliquidazione delle somme nella collaborazione volontaria

Art. 7, cc. 1, lett. e), g), h), i), 2

- Il versamento delle somme dovute comporta i medesimi effetti anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione nel quadro RW e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, Ivie, Ivafe e Iva.
- Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell'art. 12, cc. 1 e 5 D. Lgs. 472/1997, per le violazioni relative alle comunicazione dei dati relative alle fatture e dei dati delle liquidazioni Iva periodiche e le disposizioni dell'art. 12, c. 8 D. Lgs. 472/1997 per le violazioni in materia di imposte, nonché le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'art. 5, c. 1-bis D. Lgs. 218/1997 e dall'art. 16, c. 3 D. Lgs. 472/1997.
- Gli effetti di cui all'art. 5-quater e 5-quinquies D.L. 167/1990 decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della 3° rata; in tali casi l'Agenzia delle Entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata.
- Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.
- Nelle ipotesi di liquidazione autonoma:
 - 1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30.09.2017, le sanzioni sono determinate in misura pari al **60% del minimo** edittale qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 5, c. 2, lett. a), b), c) D.L. 167/1990, ovvero all'85% del minimo edittale negli altri casi; la misura dell'85% si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di Irap, di Ivie, di Ivafe, di Iva e di ritenute;
 - 2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente:
 - per una frazione **superiore al 10%** delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi;
 - o per una frazione **superiore al 30%** delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato;
 - l'Agenzia provvede al recupero delle somme ancora dovute, **maggiorando le somme da versare del 10%**;
 - 3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente:
 - per una frazione **inferiore o uguale al 10%** delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi;
 - o per una frazione **inferiore o uguale al 30%** delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato:
 - l'Agenzia provvede al recupero delle somme ancora dovute, **maggiorando le somme da versare del 3%**;
 - 4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in **misura superiore** alle somme da versare, l'eccedenza può essere richiesta a **rimborso** o utilizzata in **compensazione**.
- La sanzione del 3% (riducibile di fatto allo 0,50%) sul quadro RW si applica non solo per le attività detenute in Paesi che hanno firmato un accordo per lo scambio di informazioni (ex art. 26 modello Ocse e conforme a tale modello, denominato TIEA) entro il 1.03.2015, ma a tutti i Paesi per i quali l'accordo è entrato in vigore entro il 24.10.2016. In tali situazioni non si applica il raddoppio delle sanzioni e, in presenza di rimpatrio giuridico o materiale oppure del rilascio del waiver, non si applica il raddoppio dei termini di accertamento.
- Chiunque fraudolentemente si avvale della procedura della nuova collaborazione volontaria al fine di far Emergere attività finanziarie e patrimoniali, contanti provenienti da reati non tributari, ossia diversi da quelli coperti da esclusione della punibilità per effetto della collaborazione, è punito penalmente con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni.

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli

Collaborazione volontaria in presenza di contante

Art. 7, c. 3

- Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore i contribuenti:
 - a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una **dichiarazione** in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli fiscali oggetto di protezione nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria;
 - b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
 - c) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al **versamento dei contanti** e al deposito valori al portatore **presso intermediari finanziari**, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura.
- Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione
 volontaria restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di
 finanziamento del terrorismo. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica
 della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al
 portatore oggetto della procedura.

Controlli sulle residenze all'estero

Art. 7, c. 5

- I Comuni inviano, entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero), i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità effettive di comunicazione e i criteri per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Tali attività sono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'Aire a decorrere dal 1.01.2010. Ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto dell'eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria.

Entrata in vigore

<u> Art. 16</u>

• II D.L. 22.10.2016 n. 193 è entrato in vigore il 24.10.2016.

